SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 175**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A3133 - 89A3134

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988, n. 596.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura e convitto annesso in Solcio di Lesa e contestuale soppressione dello stesso istituto e convitto annesso in Trino Vercellese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1541, concernente la istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Trino Vercellese (Vercelli);

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2033, concernente la istituzione di un convitto annesso all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Trino Vercellese (Vercelli);

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Veduto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Considerato che con il termine dell'anno scolastico 1986-87 il predetto istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Trino Vercellese (Vercelli) cessa di esistere per mancanza di alunni;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è soppresso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con convitto annesso, di Trino Vercellese (Vercelli).

Contestualmente è istituita, con convitto annesso, in Solcio di Lesa (Novara), a decorrere dall'anno scolastico 1987-88, una scuola avente finalità ed ordinamento speciale che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il patrimonio e le dotazioni del predetto istituto per l'agricoltura di Solcio di Lesa vengono integrate con il patrimonio e le dotazioni del soppresso istituto professionale per l'agricoltura di Trino Vercellese.

Al convitto annesso all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Solcio di Lesa vengono altresì conferite le suppellettili già in dotazione al convitto annesso al soppresso istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Trino Vercellese.

Art. 3.

Il predetto istituto ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'agricoltura con sezioni per:	
esperto floricoltore-giardiniere (biennale)	2
	Corsi numero
Corso post qualifica:	
agrotecnico	1

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 3 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; conversazione tecnica in lingua estera; materie scientifiche e professionali; esercitazioni pratiche; esercitazioni di laboratorio e sopralluoghi aziendali; lingua e lettere italiane e storia; elementi di diritto, legislazione sociale ed agraria; lingua estera; matematica; fisica ed applicazioni pratiche; scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie; agronomia e coltivazioni; meccanica agraria, zootecnia e genio rurale; economia politica, economica e statistica agraria; tecniche della gestione aziendale e struttura di sviluppo delle collettività agricole; tirocinio e applicazione; religione ed educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 15

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 16.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 19.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.125.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi delle aziende agrarie.

Art. 20.

Il regime normale degli alunni è l'internato.

Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Il preside dell'istituto è anche capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti gli istitutori indicati nella annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata le vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata sui convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Sotto il profilo disciplinare, la vigilanza degli istitutori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 21.

Gli istitutori e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza dell'istitutore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Per l'assolvimento delle mansioni spettantigli, all'istitutore con funzioni di coordinatore della vigilanza può essere concesso alloggio gratuito nell'istituto per sè e la propria famiglia.

Art. 22.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di istituto su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'allogio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), al lavaggio, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto di fissare, su proposta del preside dell'istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le veriazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dalla giunta esecutiva, su proposta del preside.

Il tattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di istituto ha facoltà di accordare, su proposta del collegio dei docenti, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse relative alla frequenza della scuola di appartenenza essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di istituto con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 23.

La retta è pagata in rate anticipate, la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di istituto.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore ad altro istituto, sarà opportuno effettuare conguaglio delle rette tra gli istituti interessati.

Art. 24.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di istituto su proposta del preside per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della quota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 25.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di istituto su proposta del preside con l'assistenza del collegio dei docenti.

Art. 26.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Solcio di Lesa ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilanco del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 15

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA DI SOLCIO DI LESA

Due sezioni di floricoltore giardiniere (biennale);
Un corso post-qualifica - agrotecnico,

per complessive sette classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	8
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	6 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	3
6) Collaboratori tecnici	1
7) Ausiliari	5
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive venti ore settimanali.	
9) Incarichi d'insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive quattordici ore settimanali (1).	

(*) Di cui n. 1 ITP assegnato quale assistente alla presidenza.
(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

Qualifica	Numero dei posti
Personale del convitto	
Istitutori	8
Cuoco	1
Aiutanti cuochi	2
Guardarobieri	2
Infermieri	1
Ausiliari.	13

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, area n. 3 della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico, nel corso integrato di chimica e propedeutica biochimica la disciplina «chimica applicata alle scienze biomediche» muta la denominazione in «chimica medica».

Nella stessa area n. 3 tra le discipline del corso integrato di biochimica è inserito l'insegnamento «biochimica della nutrizione umana».

Nell'area n. 8 della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica, all'elenco delle discipline del corso integrato, malattie del sistema endocrino e del metabolismo, è aggiunta quella di «diabetologia».

Nell'area n. 11 delle specialità medico chirurgiche, tra le discipline del corso integrato malattie dell'apparato locomotore sono incluse le seguenti: «ortopedia pediatrica» e «traumatologia della strada».

Nell'area n. 12 della medicina clinica, all'elenco delle discipline del corso integrato farmacologia speciale è aggiunta la disciplina «farmacologia clinica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1989
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 258

89A3277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 221 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Art. 2.

Dopo l'art. 252, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 253. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali» presso l'Università di Palermo.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze su «i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzativo delle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno».

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 254. — Il corso di studi ha la durata di tre anni. Il primo anno di corso prevede trecentocinquanta ore di insegnamento e cento ore di tirocinio di ricerca, il secondo e il terzo anno prevedono entrambi trecentocinquanta ore di insegnamento e quattrocento ore di tirocinio presso enti.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Art. 255. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo in collaborazione con le facoltà di magistero e giurisprudenza e con il dipartimento di psicologia dello stesso Ateneo cui afferiscono gli insegnamenti previsti dal piano di studi della scuola Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 256. — Gli insegnamenti impartiti sono si seguenti:

1) *Discipline professionali caratterizzanti la scuola:*

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale);

totale esami del gruppo: 8.

2) *Discipline di base:*

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con un unico esame al termine del biennio);

totale esami del gruppo: 7;

totale esami discipline obbligatorie: 15.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

istituzioni di sociologia;

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;

2) diritto penale;

3) diritto penitenziario;

4) economia politica;

5) igiene mentale e psichiatria;

6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

7) psicologia sociale;

8) sociologia della famiglia;

9) statistica sociale;

10) storia delle istituzioni politiche.

La scuola è tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali, e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 257. — L'attività pratica comporta: il tirocinio di cui agli articoli 254 e 258, seminari e ricerche di gruppo.

Art. 258. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale, prevede al primo anno cento ore di tirocinio di ricerca e al secondo e terzo anno quattrocento ore di tirocinio presso enti.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 259. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono davanti a commissioni costituite secondo il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1263.

Art. 260. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

La facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Palermo intende avvalersi ai fini del tirocinio della collaborazione della scuola di servizio sociale «C. Vittorelli» di Palermo e della scuola superiore provinciale di servizio sociale di Agrigento con le quali ha stipulato relativamente in data 16 aprile 1986 e 31 maggio 1986 apposite convenzioni. Di dette scuole la facoltà ha infatti già avuto modo di constatare la idoneità di strutture, attrezzature e personale professionale ai fini di un efficace svolgimento dei corsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 99

89A3278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 giugno 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1987-88.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1988, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «Lo sport italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1988, un francobollo appartenente alla suddetta serie, dedicato al calcio - campionato nazionale 1987-88;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1739 del 7 giugno 1988;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1988, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al calcio - campionato nazionale 1987-88, nel valore da L. 650.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari.

La vignetta, dedicata al Milan, campione d'Italia 1987-88, raffigura un pallone con profilo stilizzato del duomo di Milano. Completano il francobollo la riproduzione dello scudetto del Milan e la leggenda «MILAN CAMPIONE D'ITALIA 1987-88», la scritta «ITALIA» ed il valore «650».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1989
Registro n. 22 Poste, foglio n. 18

89A3279

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 luglio 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 16 luglio 1984, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 16 luglio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210999/66-AU-68 del 23 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 16 luglio 1984 di durata settennale al tasso d'interesse annuo dell'11,25% per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 23 giugno 1984 con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola, di scadenza 16 luglio 1989, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 311685/66-AU-68 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'8 giugno 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 aprile 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 giugno 1989 con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 16 luglio 1984, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 16 luglio 1989, è di 416.089.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1989, è di L. 1.503,59 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 210999/66-AU-68 del 23 giugno 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 416.089.000 ECU) dei CTE settennali 11.25% con godimento 16 luglio 1984, ammonta a L. 70.383.066.695 relativamente alla quinta cedola, di scadenza 16 luglio 1989.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 60

89A3380

DECRETO 11 luglio 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 luglio 1985, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 luglio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 13 luglio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 luglio 1985, di durata ottennale al tasso d'interesse annuo del 9%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 luglio 1985 con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del

Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 luglio 1989, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 623353/66-AU-87 del 12 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 12 giugno 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 giugno 1989 con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 luglio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 luglio 1989, è di 422.727.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1989, è di L. 1.503,59 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 422.727.000 ECU) dei CTE ottennali 9% con godimento 22 luglio 1985, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 luglio 1989, ammonta a L. 57.204.728.095.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 59

89A3381

DECRETO 11 luglio 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 luglio 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 luglio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 luglio 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 19 luglio 1988 con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 luglio 1989, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570523/66-AU-164 del 24 giugno 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 24 giugno 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 giugno 1989 con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 luglio 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 luglio 1989, è di 626.000.000 di ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1989, è di L. 1.503,59 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 626.000.000 di ECU) dei CTE quinquennali dell'8,75% con godimento 25 luglio 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 luglio 1989, ammonta a L. 72.064.249.470, oltre alla ritenuta fiscale di L. 10.294.893.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 58

89A3382

DECRETO 25 luglio 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993 per un importo di lire 3.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

L'importo di lire 3.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,20 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 28 luglio 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori essegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° agosto 1989. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 1° agosto 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993; esse avranno inizio il 1° agosto 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 298

89A3418

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 luglio 1989.

Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

ED

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26 e 31 marzo 1947, n. 396, recanti norme sulla istituzione e l'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione dello stesso Ministero;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 1235 a norma del quale al personale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 16, lettera *F)*, e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è attribuita, agli effetti dell'art. 221 del Codice di procedura penale, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

Premesso che le aree marine di interesse storico, artistico o archeologico costituite da relitti di antiche navi e dal loro carico, da strutture murarie e portuali sommerse rappresentano una componente preziosa del patrimonio storico-artistico italiano, la cui tutela è attribuita al Ministero per i beni culturali e ambientali che vi provvede nelle forme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso le competenti soprintendenze, nonché, per quanto previsto dal decreto ministeriale 31 ottobre 1988, dal servizio tecnico per l'archeologia subacquea istituito nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

Considerato che, alla predetta opera di protezione dei detti beni, concorre il Ministero della marina mercantile attraverso il Corpo delle capitanerie di porto mediante interventi diretti alla interdizione della navigazione, della pesca e dell'immersione, ove richiesta dal Ministero per i beni culturali e ambientali, con riferimento alle aree marine nelle quali sono localizzati i reperti;

Ritenuto che detto concorso nella tutela sulle aree di interesse storico, artistico o archeologico sommerse debba esere potenziato mediante:

a) nuove forme di collaborazione dei due Ministeri attraverso una intesa che consenta l'agevolazione delle attività di ricerca e di scavo in mare ad opera degli studiosi e dei tecnici operanti alle dipendenze dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali;

b) l'utilizzazione dei mezzi navali ed aerei del servizio di «Guardia costiera» delle capitanerie di porto, in funzione di vigilanza sulle aree marine anche ai fini della prevenzione e della repressione di danneggiamenti e di furti;

Decretano:

Art. 1.

Il Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali concorre alla tutela dei beni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso il personale militare delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della marina mercantile possono essere istituiti, presso gli uffici marittimi periferici, nuclei per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico sommerso.

A richiesta del Ministero della marina mercantile il Ministero per i beni culturali e ambientali ammette personale militare delle capitanerie di porto alla frequenza di corsi di archeologia subacquea, di corsi diretti a favorire conoscenze degli strumenti giuridici di tutela dei beni appartenenti al patrimonio storico, artistico o archeologico sommerso, nonché delle modalità di intervento conservativo dei beni stessi, organizzati e promossi dall'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, - servizio tecnico di archeologia subacquea.

Art. 3.

Al fine di consentire la ricognizione delle aree sommerse di interesse storico, artistico o archeologico la direzione dei lavori connessi alla identificazione dei beni, al recupero e allo scavo, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, detterà norme sul riconoscimento dei brevetti dei quali gli operatori, dipendenti o autorizzati dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dovranno essere muniti ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione.

Art. 4.

Il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico, da effettuare con l'uso dei mezzi aerei e navali del servizio di «Guardia costiera» delle capitanerie di porto, è assicurato da periodiche conferenze delle autorità marittime e dei beni culturali e ambientali aventi la medesima competenza territoriale, secondo cadenze e sulla base delle direttive generali emanate dai Ministri.

A livello centrale alle predette conferenze partecipano, per il Ministero della marina mercantile, l'ispettore generale delle capitanerie di porto ed il responsabile centrale del servizio di «Guardia costiera» e, per il Ministero per i beni culturali e ambientali, il dirigente generale preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ed il dirigente del servizio tecnico per l'archeologia subacquea.

Art. 5.

Il Ministro della marina mercantile detterà disposizioni perché i titolari di attività economiche svolgentesi in mare, soggette a concessione od autorizzazione amministrativa, siano richiamati al dovere di segnalare al servizio di «Guardia costiera» della competente capitaneria di Porto e alle altre autorità operanti in mare in funzione di polizia, nonché al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - servizio tecnico di archeologia subacquea, comportamenti a loro conoscenza anche solo potenzialmente causativi di danno al patrimonio pubblico storico-artistico sommerso, nonché consistenti nel danneggiamento o nel furto dei relativi beni.

Art. 6.

Il Ministero della marina mercantile mette a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali i risultati di ricerche sottomarine nelle acque territoriali ai fini della individuazione di giacimenti archeologici sommersi.

Con apposite convenzioni saranno regolate forme di collaborazione per speciali ricerche ritenute di comune interesse.

Art. 7.

Ai fini della definizione degli interventi riservati alla competenza ministeriale è istituito il comitato consultivo per la difesa dei beni del patrimonio storico-artistico e archeologico sommerso costituito dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, dal dirigente generale preposto all'ispettorato centrale per la difesa del mare, dal direttore generale della pesca, dal dirigente generale preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, dal dirigente e dal vice direttore del servizio tecnico per l'archeologia subacquea del Ministero per i beni culturali e ambientali o da loro delegati.

Detto comitato, presieduto da un magistrato amministrativo, nominato congiuntamente dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, ha compiti consultivi e di proposta nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

89A3379

DECRETO 25 luglio 1989.

Anticipazione del fermo temporaneo delle navi da pesca per il mare Adriatico.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;

Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, recante norme sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca, che prevede, all'art. 4, l'emanazione di norme di attuazione fissandone principi e limiti;

Visto il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi da pesca;

Visto il decreto 4 maggio 1989, concernente l'articolazione del fermo temporaneo delle navi da pesca per l'anno 1989;

Considerata la necessità di anticipare — in relazione all'eccezionale fenomeno di sviluppo di mucillagine e di fioritura algale nel mare Adriatico ed ai connessi effetti sull'attività di pesca — il periodo di fermo temporaneo obbligatorio per tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto e Pescara;

Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Il fermo temporaneo obbligatorio, previsto dall'art. 1 del decreto 4 maggio 1989 in premessa citato, per tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto e Pescara, è anticipato al periodo dal 1° agosto al 15 settembre 1989.

Nello stesso periodo è comunque vietato per tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 25 luglio 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A3417

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 giugno 1989.

Concessione dei contributi di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che con proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, sono state definite procedure, tempi e modalità per la richiesta e la relativa valutazione delle istanze di contributo ai sensi della citata normativa;

Considerato che, sulla base dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, l'istruttoria tecnica dei programmi di investimento delle imprese è stata affidata alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente la determinazione della lista degli interventi ammessi al contributo con indicazione dei relativi finanziamenti concessi nonché l'indicazione sia delle procedure per il trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attività per il controllo e la verifica periodica dello stato d'avanzamento degli interventi medesimi;

Viste le risultanze della predetta istruttoria tecnica;

Ritenuta l'opportunità di accogliere integralmente la proposta conclusiva di finanziamento formulata dalla citata commissione tecnico-scientifica;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al contributo provvisorio in conto capitale, nella misura del trenta per cento della spesa, i programmi di investimento indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

I contributi in conto capitale sono erogati subordinatamente all'invio al Ministero dell'ambiente entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ammesso al contributo, autenticata nei modi di legge, attestante l'avvenuta acquisizione delle necessarie approvazioni e autorizzazioni all'esecuzione dell'opera previste dalla normativa vigente, nonché l'avvenuto inizio delle attività.

Art. 3.

La concessione del contributo provvisoria è subordinata all'accettazione delle condizioni generali di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Il venti per cento dei contributi viene erogato all'avvenuta certificazione dell'inizio delle attività. La restante quota dei contributi, e sino al limite massimo del novanta per cento, è erogata in acconto e per quote non inferiori al trentacinque per cento, in relazione alla spesa certificata anche per stati di avanzamento.

Ai fini dell'erogazione dei contributi i certificati di avanzamento lavori, attestanti l'esecuzione pro-quote dell'opera, devono essere redatti dal direttore dei lavori.

Il restante dieci per cento viene erogato al completamento dell'opera e ad avvenuto collaudo.

In ogni caso sono ammesse al contributo esclusivamente parti dell'opera i cui costi risultino fatturati dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze di finanziamento previsto dal citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283.

Art. 5.

Per il collaudo, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al programma approvato con l'art. 1 del presente decreto, sono istituite tre commissioni, composte ciascuna da cinque componenti, presiedute da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico-amministrative o da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente costituisce con proprio decreto ciascuna commissione, tenendo in considerazione, nella scelta degli altri quattro componenti diversi dal presidente, l'esigenza di inserire esperti tecnici.

Il compenso globale per le commissioni di collaudo è fissato in misura pari all'uno e venti per cento dell'importo del contributo di ciascuna opera, percentuale ridotta del trenta per cento da destinare alla commissione di vigilanza di cui al successivo art. 6. I compensi sono comprensivi del rimborso spese.

Art. 6.

Ai fini del compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità indicate nell'art. 14, comma 3, della legge n. 441/1987 è costituita una commissione di vigilanza nominata dal Ministro dell'ambiente, composta da quattro membri, e presieduta da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico-amministrative.

Alla commissione compete di assicurare uniformità di indirizzo nell'attività delle commissioni di collaudo, di vigilare sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti, nonché di predisporre trimestralmente apposite relazioni al Ministro dell'ambiente.

Le commissioni di collaudo costituite a norma del precedente articolo sono tenute a trasmettere i verbali di visita, delle relazioni finali e dei certificati di collaudo, nonché delle relazioni sulle riserve dell'impresa alla commissione di vigilanza di cui al precedente comma, alla quale potranno richiedere anche la soluzione di particolari quesiti.

Art. 7.

Le somme relative ai compensi ai componenti delle commissioni di collaudo e di vigilanza fanno carico ai singoli contributi nella percentuale unitaria di cui al precedente art. 5 e sono liquidati con le modalità di legge, ed in relazione alla erogazione anche pro-quota dei contributi stessi, a cura del competente servizio del Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

Le somme residue risultate disponibili dalla mancata erogazione dei contributi sono destinate al finanziamento di ulteriori programmi di investimento presentati, previa valutazione della citata commissione tecnico-scientifica, ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283.

Art. 9.

Alla copertura della spesa derivante dalla erogazione dei contributi di cui al precedente art. 1, pari a lire 39.833 milioni, si provvede quanto a lire 20 miliardi sul cap. 7703 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente esercizio finanziario 1989, residui 1987 e per lire 19.833 milioni sugli stessi capitoli, bilancio ed esercizio residui 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1989
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 342

ALLEGATO 1

N.ro prog.	Soggetto proponente	Area	Titolo del progetto	Contributo concesso
2	Ecodeco	Località Cascina Maggiore	Piattaforma di Giussago	1180
3	Fertil vita S.r.l.	Località Fornace Corteolana (Pavia)	Impianto per la lavorazione di biomasse e di sottoprodotti industriali da utilizzarsi per l'agricoltura (1)	1950
5	Unicem	Stabilimenti gruppo Unicem	Smaltimento ceneri volanti (2)	3120
10	Anselmi Calceste S.p.a.	Comune di Sassuolo	Realizzazione impianto per il recupero ed il riciclaggio di rifiuti inerti prodotti da terzi	270
19	Delafon S.p.a.	Casto (Brescia)	Impianto per l'eliminazione rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione dell'alluminio secondario, con recupero di cloruri, granelle e parti alluminose	3904
22	I.T.A. S.r.l.	Comune di Farra di Soligo (Treviso)	Impianto per la concentrazione del siero di latte mediante recupero energetico dallo smaltimento dei rifiuti industriali	1704
23	A.C.R.A.F. S.r.l.	Stabilimento A.C.R.A.F. in Ancona	Realizzazione di un impianto per il recupero degli scarti industriali di rifiuto nella produzione di prodotti assorbenti per incontinenti	346
24	Ecoservizi S.p.a.	Area interna dello stabilim. Ecoservizi	Impianto T.E.R.P. - Total Energy Recovery Process	478
26	Ceneplast S.r.l.	Stabilimento della Ceneplast	Progetto per la realizzazione di un impianto polivalente per la rigenerazione di scarti termoplastici provenienti dalla raccolta differenziata	855
42	Decoindustria S.r.l.	Comune di Cascina	Impianto per la raccolta, stoccaggio e depurazione delle acque di vegetazione dei frantoi con recupero mediante distillazione di alcool etilico e residuo	750
43	Frantoio del Pascale S.p.a.	Comune di Castellarano (Reggio Emilia)	Recupero omogeneizzati scarti edilizia	390
44	Fodeco S.n.c.	Comune di Castellanedolo (Brescia)	Impianto pilota «INEF-2 PR/15» per la termodistruzione di rifiuti speciali ospedalieri con sistema di recupero del calore e linea di bonifica delle emis. gass.	300
47	Acciaieria Rubiera S.p.a.	Comune Casalgrande, loc. S. Donnino	Costruzione di impianto per il recupero di metalli di base dai rifiuti (polveri) da acciaieria	300
50	Indus. cantieri metallur.	Stabilimento della società in Napoli	Realizzazione impianto per il recupero delle soluzioni acide esauste di decapaggio	750
53	Centro Tecno Logavan. Med	Sedé Prodeco in Ravenna	Esperienza pilota per il riuso industriale dei fanghi provenienti dall'ossidazione anodica dell'alluminio attraverso la produzione di flocculante inorganico	190
57	F.C.E. S.p.a.	Stabilimento di Moncalieri (Torino)	Impianto per il recupero di solventi clorurati dai residui di lavorazione per la produzione di circuiti stampati per l'elettronica	130
59	Salvarani ind. S.p.a.	Stabilimento Salvarani - Baganzola (Parma)	Smaltimento rifiuti e scarti di lavorazione.	1545
60	Polifilm S.r.l.	Stabilim. Polifilm di Arzano (Napoli)	Impianto di recupero solventi.	510
61	Cromos tintoria N. fibre	Cerro Maggiore - stabilimento Cromos (Milano)	Centrale termoelettrica Eneal del Monego funzionante a rifiuti speciali assimilabili ai R.S.U. e precisamente pneumatici interi di rif. e altri rif. ind. gomma	!080
69	Distill. Bonollo S.p.a.	Comune di Torrita di Siena (Siena)	Impianto per la digestione anaerobica diborlande di distilleria con produzione di biogas da impiegare per la produzione di vapore	662
73	Rotamfer S.r.l.	Comune di Castelnovo del Garda (Verona)	Adeguamento del ciclo produttivo per il recupero di materiali ferrosi e di tutela della salute degli operatori e dell'ambiente	809
74	Diemme S.p.a.	A.S.A.M. (Bologna)	Impianto continuo per compattazione e pressatura di rifiuti prodotti da mercati ortofrutticoli e/o generali o industrie di trasformazione di prodotti agricoli	345

N.ro prog.	Soggetto proponente	Area	Titolo del progetto	Contributo concesso
81	Ecoseridiana S.r.l.	Agro di Seridiana	Impianto pilota di compostaggio di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di altre attività produttive	276
84	WTT S.p.a.	Silea di Treviso (Treviso)	Reattore biologico contenerizzato in grado di trasformare sostanze organiche di scarto per l'agricoltura	122
94	IM & P S.r.l.	S. Martino in Strada (Milano)	Inceneritore «ENEAL energie alternative del Monego» per rifiuti ospedalieri	1050
99	Ceramiche Ragno S.p.a.	Comune di Scandiano (Reggio Emilia)	Realizz. impianto in piena scala per il recupero rifiuti (riutilizzo scarti di lavorazione di smalti ceramici)	156
100	Ceramiche Ragno S.p.a.	Comune di Sassuolo (Modena)	Riutilizzo nel ciclo produttivo degli scarti di lavorazione di smalti ceramici	115
104	Liberatori S.p.a.	Roma	Impianto pilota per recupero dei rifiuti speciali di materiali riutilizzabili e commerciabili	110
110	Ecorecuperi S.r.l.	Comune di S. Giorgio Canarese (Torino)	Impianto recupero alluminio metallico e sabbie provenienti dai cicli di sterratura delle anime impiegate nella pressofusione di basamenti e parti di motore	741
118	Barricalla S.p.a.	Comune di Collegno (Torino)	Impianto a percolazione forzata per lo smaltimento di rifiuti tossico/nocivi di origine industriale	1500
133	Nord Italia T.B.I.	Nerviano (Milano)	Recupero di materiali da effluenti di conceria	1920
134	I.P.I. S.p.a.	S. Agata Mugello (Firenze)	Adeguamento impianto di recupero fili in polietilene da rifiuti di materie plastiche	270
135	I.P.I. S.p.a.	Comune di Scarperia (Firenze)	Impianto per il riciclaggio di rifiuti plastici eterogenei	1500
137	Renova Refen Italia	Comune di Feltre (Belluno)	Realizzazione di un impianto di trattamento mediante termodistruzione di carcasse di pneumatici non utilizzabili rifiuti speciali	390
140	Fortom chimica S.r.l.	Nervesa della Battaglia (Treviso)	Combustione di combustibili liquidi non convenzionali nel forno a calce	101
141	R.Eco.Plast S.r.l.	Prato (Firenze)	Impianto per il trattamento e il recupero di materie plastiche eterogenee derivanti da rifiuti e/o scarti con produzione di manufatti in materie plastiche seconde	649
144	Campanini & Musi S.p.a.	Arquata Scrivia (Alessandria)	Impianti per la trasformazione e riutilizzo scarti di lavorazione	180
145	Teksid S.p a.	Presso stabilimento Rifometal	Impianto trattamento scorie-residui di fusione delle leghe di alluminio volto alla loro inertizzazione ed alla riduzione della quantità da smaltire	4500
160	Plastipol S.r.l	Silvano d'Orba (Alessandria)	Adeguamento di impianto finalizzato al recupero e riciclaggio di materie plastiche da rifiuti	287
168	La.Chi. S.r.l.	S. Donato Milanese (Milano)	Adeguamento impianti in piena scala per il trattamento e recupero di rifiuti tossico/nocivi	390
171	Oxon Italia S.p.a.	Comune di Mezzana Bigli	Sistema integrato di depurazione (3).	231
172	Salchi S.p.a.	Burrago Molgora (Milano)	Impianti di distillazione a strato sottile per la concentrazione dei reflui liquidi e fluidi	211
181	Coop. Agricunico	Cunico (Asti)	Impianto di innocuizzazione, trattamento recupero e riuso in agricoltura e florivivaistica di rifiuti speciali assimilabili a urbani e di fanghi di depurazione	766
192	Edilfibro S.p.a.	Comune di Arena Po (Pavia)	Impianto per la produzione di piastre per pavimenti galleggianti	900
197	Soc. pneumat. Pirelli S.r.l.	Settimo Torinese	Impianto per recupero di semilavorati da scarti/rifiuti di lavorazione pneumatici	900
			Totale generale . . . (n. prog. 45)	39833

(1) Esclusa la fermentazione con ceppi specifici.
(2) Impianto di Barletta.
(3) Finanziato per la parte relativa alla esecuzione delle spese da sostenere indicate nella istanza di finanziamento.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI GENERALI

L'iniziativa ammessa alle agevolazioni dovrà essere realizzata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo.

Qualora l'opera per il rappresentante legale del soggetto ammesso al contributo non risulti ultimata entro la predetta scadenza, dovrà indicare lo stato di realizzazione dell'iniziativa precisando il termine entro il quale ne prevede l'ultimazione. Il Ministero dell'ambiente, accertato che la realizzazione dell'iniziativa ha raggiunto uno stato di avanzamento pari almeno al 50% degli investimenti previsti, si riserva di fissare un ulteriore termine, scaduto il quale il contributo sarà revocato.

Al termine dei lavori potranno essere apportate riduzioni all'importo del contributo allorché saranno accertate le spese a consuntivo e sarà effettuato il collaudo della spesa.

Eventuali conclusioni negative degli accertamenti finali porteranno alla decadenza del contributo.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o in parte ove risultassero non dovute in base alla vigente normativa o, nel caso in cui non fossero osservate dal beneficiario, tutte le condizioni cui è subordinata la concessione del contributo stesso.

Eventuali cessioni o procure all'incasso del contributo concesso dovranno essere notificate al Ministero dell'ambiente nei modi di legge.

In caso di recupero parziale o totale del contributo lo stesso dovrà essere restituito rivalutato secondo gli indici ufficiali I.S.T.A.T. e maggiorato degli interessi vigenti.

Le agevolazioni di cui al provvedimento in concessione saranno revocate in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale sono state concesse o in caso di fallimento.

In particolare l'erogazione dei contributi cesserà al momento della dichiarazione del fallimento.

Eventuali variazioni della ragione sociale o cessione a qualsiasi titolo dell'attività, dovranno essere comunicate al Ministero dell'ambiente.

L'erogazione del contributo è comunque subordinata al preventivo accertamento previsto dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, e successive modificazioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 361/1987, convertito con legge n. 441/1987, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti», è il seguente:

«3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento».

— Il comma 6 dell'art. 14 del D.L. n. 361/1987, convertito con legge n. 441/1987, sopra citata, è il seguente:

«6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

— Il D.M. 5 luglio 1988, n. 283 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 23 luglio 1988, reca: «Criteri per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 14, commi 3, 5, 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

— L'art. 4 del D.M. 5 luglio 1988, n. 283, sopra citato, è il seguente:

«Art. 4 (*Valutazioni*). — 1. L'istruttoria e la valutazione delle domande di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sulla base dell'analisi delle schede progetto, con particolare riferimento ai costi previsti, ai benefici attesi, al valore attuale netto, al saggio di rendimento interno, alle ipotesi di gestione ed alla soluzione tecnica prospettata.

2. Per le richieste di finanziamento di cui all'art. 2, è, inoltre, evidenziato l'eventuale inquadramento di ciascun progetto nell'ambito dei programmi comunali per attuare la raccolta differenziata».

— Il comma 7 dell'art. 14 della legge n. 41/1986 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», è il seguente:

«7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valorizzazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia».

Nota all'art. 4:

Per il D.M. 5 luglio 1988, n. 283, vedasi le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

Per il comma 3, dell'art. 16 della legge n. 441/1987, vedasi le note alle premesse.

89A3378

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 20 luglio 1989.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1989;

Atteso che per il prossimo anno si ravvisa la necessità di eleggere esclusivamente i rappresentanti del personale nell'ambito della commissione d'avanzamento per la carriera diplomatica, posto che per l'anno 1990 si prevede l'attivazione soltanto di detto organo collegiale;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 giugno 1989;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte della Corte dei conti in data 19 luglio 1989;

Atteso che con comunicazione telegrafica in data 13 giugno 1989 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è stata resa edotta in merito allo svolgimento delle suddette elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione d'avanzamento per la carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri per l'anno 1990.

Le elezioni avranno luogo domenica 12 novembre 1989 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 13 novembre.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Giuseppe Chiaula, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Dino Danesi Visconti, consigliere di legazione;
Francesco Ercolano, consigliere di legazione;
Emanuele D'Alessandro, segretario di legazione;
Francesco Calogero, segretario di legazione;
Michele Baiano, segretario di legazione;
Bruno Archi, volontario diplomatico.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 28 agosto 1989.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

Luigi Durante, consigliere di ambasciata.

Componenti:

Sergio Avola, consigliere di legazione;
Massimo Perugini, consigliere di legazione;
Carmine Robustelli, segretario di legazione;
Alessandro Gaudiano, volontario diplomatico;
Luigi Maria Vignali, volontario diplomatico;
Vincenzo De Luca, volontario diplomatico.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

Umberto Plaja, consigliere di ambasciata.

Componenti:

Piergiorgio Cherubini, consigliere di legazione;
Giovannella Rossi, consigliere di legazione;
Roberto Martini, segretario di legazione;
Luca Maestripieri, volontario diplomatico;
Nicoletta Bombardiere, volontario diplomatico;
Riccardo Battisti, volontario diplomatico.

Art. 5.

Le commissioni indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A3377

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 20 luglio 1989.

Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, in particolare gli articoli 6 e 32;

Considerato che si sono verificati in alcune province nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio numerosi focolai di afta epizootica per cui si rende necessario e urgente proteggere il patrimonio zootecnico nazionale bovino, bufalino, ovino e caprino, con interventi vaccinali programmati contro la malattia;

Ordina:

Art. 1.

È resa obbligatoria nel territorio nazionale, nel periodo dal 1° ottobre 1989 al 30 agosto 1990 la vaccinazione antiaftosa sui bovini, bufalini, ovini e caprini con le modalità e nei tempi previsti dall'ordinanza ministeriale 27 giugno 1988, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1988.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A3298

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti è ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato
ZANONE

ALLEGATO A

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Benedar - Benedetti		
30 cps 50 mg	25642/012	11.305
50 cps 50 mg	25642/024	17.640
Cefoneg - Tosi		
«500» im 1 fl pv + 1 F 4 ml	26083/016	8.915
«1000» im 1 fl pv + 1 F 4 ml	26083/028	15.760
«1000» iv 1 fl pv + 1 F 10 ml	26083/030	15.605
Cronauzan - Chinoin		
30 cps 15 mg	26255/012	3.330
Fluspirene - Zambeletti		
im 2 F 3 ml	26439/012	4.880
im 6 F 1 ml	26439/024	6.365
Renzepin - Bergamon		
50 cpr 25 mg	25931/015	16.700
Visugloben antibiotico - Merck Sharp		
sosp oft 5 ml	26585/012	4.605
sosp oft 10 ml	26585/024	6.585
Visugloben decongest - Merck Sharp		
sosp oft 5 ml	26592/016	3.920
sosp oft 10 ml	26592/028	5.015

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Bisolvon - Boehr ingel.		
os gran 30 busi. 8 mg	21004/104	5.255
Limican - Vita farmac.		
bb 05 gtt 30 ml	25575/045	5.130
Nausilen - Baldacci		
os gtt 30 ml	25576/075	5.725
os gtt 50 ml	25576/087	9.260
Reuprofen - Terapeutico		
6 fl liof + 6 f	24528/046	6.515

SERIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Flomed - Pulitzer		
30 cpr 300 mg	25608/050	16.215

89A3409

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 luglio 1989, n. 36217/9.2.27.

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità presso le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi.

A tutti i comuni

A tutte le province

A tutte le comunità montane

A tutti i consorzi per il tramite del Ministero dell'interno - Ufficio di Gabinetto

Al Ministero dell'interno - Ufficio di Gabinetto

Al Ministero del tesoro - Ufficio di Gabinetto - Ragioneria generale dello Stato - IGOP

Ai presidenti delle regioni

Ai commissari di Governo

All'ANCI

All'UNCEM

All'UPI

La recente produzione normativa in materia di pubblico impiego e di mobilità ha creato incertezze interpretative che si sono concretizzate in numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento.

La presente circolare viene, pertanto, emanata ai sensi dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei su tutto il territorio nazionale circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità.

1. *Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1° gennaio 1988.*

Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, e dal decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191.

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, prima parte della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere alla copertura del 25% dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1988.

La prevista percentuale del 25% opera con arrotondamento per eccesso sino alla unità.

L'art. 1, terzo comma lettere *a)* e *b)*, comporta una deroga al suddetto limite nel caso in cui si tratti di profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità ovvero si tratti di enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi, consentendosi in tal caso assunzioni pari al 100% delle vacanze.

Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art. 1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Le modalità attraverso le quali l'effettuazione della mobilità opera lo sbocco delle assunzioni sono descritte nel successivo punto 3.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, limitatamente ai casi in cui le relative prove concorsuali non siano iniziate entro il 30 settembre 1988, per procedere ad ulteriori assunzioni oltre il consentito limite riferito al turn-over ovvero per ipotesi diverse, (ad esempio: posti di nuova istituzione a seguito di modifiche della pianta organica; posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 1989) è necessaria l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. *Assunzioni non condizionate alla deroga e/o alla attivazione delle procedure di mobilità.*

Gli enti di cui trattasi possono effettuare senza necessità di autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilità:

a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 30 settembre 1988 (art. 1, quinto comma, della legge n. 554/1988);

b) le assunzioni di personale che non superino i sessanta giorni — non ripetibili nell'anno nei confronti dei medesimi soggetti — nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio (art. 10-*bis* del decreto-legge n. 66/1989, convertito in legge n. 144/1989).

Le assunzioni, di cui alla presente lettera *b)*, se riferite al personale al quale non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo debbono essere effettuate mediante selezione per prove attitudinali tra gli iscritti alle liste di collocamento; le amministrazioni hanno facoltà di chiedere che siano avviati lavoratori residenti nei comuni delle competenti sezioni circoscrizionali, sulla base delle graduatorie esistenti presso le medesime sezioni. Il riscontro d'idoneità avviene ai sensi di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Negli altri casi gli enti si attengono alle procedure già seguite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Le assunzioni di personale per le esigenze di cui all'art. 1, nono comma, della legge n. 554/1988, effettuate anteriormente all'entrata in vigore del predetto art. 10-*bis* della legge n. 144/1989, sono considerate valide;

c) le assunzioni a tempo determinato sia pieno che parziale, previste per i settori indicati dall'art. 7, sesto comma e seguenti della legge n. 554/1988 e dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191.

La costituzione del rapporto di lavoro avviene anche indipendentemente da specifici progetti-obiettivo (art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 191/1989) con le modalità di seguito indicate:

— Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, le assunzioni di personale a tempo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e non rientranti tra i profili ricompresi nell'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e relativo decreto ministeriale 19 maggio 1973, sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

— Il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale è ammesso un numero di candidati — individuati secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 — pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 per i comuni fino a 100.000 abitanti.

— La possibilità di costituire rapporti a tempo determinato è subordinata al solo limite delle disponibilità di bilancio;

d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non coperti dal personale di ruolo (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e art. 7, terzo comma, della legge n. 554/1988);

e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art. 1, ottavo comma, della legge n. 554/1988).

3. *Attuazione della disciplina della mobilità.*

La mobilità si intende attuata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei posti vacanti presso i singoli enti da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 citato, al Dipartimento della funzione pubblica della inesistenza di posti vacanti da coprire con la mobilità.

Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 144/1989 citata, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:

1) senza autorizzazione, per il 25% (ovvero nel caso delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 554/1988 per il 100%) dei posti resisi liberi e non

coperti dal 1° gennaio 1988, mediante l'indizione dei relativi concorsi ovvero con utilizzazione di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

2) con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2 della legge n. 554/1988 e art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 191/1989) come specificato al punto 1), per la restante parte di posti di turn-over rimasti liberi e per tutti gli ulteriori posti vacanti.

Le modalità di cui sopra saranno applicabili alla rispettiva scadenza per gli enti locali di cui trattasi, inclusi nei bandi pubblicati successivamente dal Dipartimento della funzione pubblica.

4. *Presentazione delle domande di trasferimento.*

Le fonti normative che disciplinano la mobilità sono costituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile n. 144 e dal decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, nonché dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989 e del 20 aprile 1989 per i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1989 e del 12 maggio 1989 i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilità.

Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quale sono ascritti è in esubero.

Ciascun dipendente può presentare più domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande presentate possono essere revocate purché ciò avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.

Il dipendente, qualora ottenga più assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facoltà di optare per l'ente di maggiore gradimento.

Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo bando di mobilità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989), devono pervenire in originale, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII (art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989).

La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, a pena di irricevibilità — in relazione anche all'importanza e peculiarità delle dichiarazioni da rendere nella medesima — da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali è ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio.

Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. *Formazione delle graduatorie.*

Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilità sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando in base alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali è richiesto il trasferimento.

Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare.

Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalità, i criteri e le priorità previste dall'art. 4 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989).

Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.

La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 marzo 1989 più volte citato.

Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sarà data adeguata pubblicità.

Le amministrazioni cedenti, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero (art. 5 del sopra richiamato decreto ministeriale 2 marzo 1989).

In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilità si è rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti indisponibili per riserva di legge o soppressi per riduzioni di organico formalmente approvate ovvero oggetto di procedure di reclutamento del personale anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Ne consegue, pertanto, che gli enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilità relative a posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.

I fondi per la copertura degli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale assegnato agli enti locali saranno trasferiti agli enti medesimi secondo modalità contenute nel regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Ferma restando la possibilità di effettuare la mobilità interna ex art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, all'attuazione della mobilità esterna prevista dal citato articolo può darsi corso solo dopo che siano scaduti, sia per l'ente di provenienza che per quello di destinazione, i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilità potranno essere sottoposte alla commissione appositamente costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.

6. *Personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.*

L'art. 19 della legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, ha disciplinato definitivamente il concorso dello Stato per le retribuzioni del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

È pertanto necessario che venga data attuazione alle norme di legge che regolano l'inquadramento del personale sopracitato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 138/1984.

Il personale predetto, anche se tuttora mantenuto in ruolo soprannumerario od in posizione di fuori ruolo, è parificato al restante personale dipendente ai fini delle procedure di mobilità, della determinazione delle unità in esubero e di ogni altro provvedimento conseguente.

Il Ministro: CIRINO POMICINO

89A3299

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 luglio 1989, n. 30.

Sorveglianza all'importazione dei personal computers e foratrici elettropneumatiche di origine giapponese.

Si comunica che la commissione delle C.E., con regolamento n. 1530/89 del 31 maggio 1989, ha istituito un controllo comunitario temporaneo a posteriori sulle importazioni dei seguenti prodotti di origine giapponese:

Personal Computer di cui ai codici NC 8471 2040, 8471 2050, 8471 2060 e 8471 2090;

foratrici elettropneumatiche di cui al codice NC 8508 1091,

con le modalità previste dal regolamento C.E. n. 288/82.

Pertanto l'allegato alla circolare Mincomes n. 22/76, prot. N. I/349200, del 30 novembre 1976 — ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1986 — deve intendersi modificato nel senso sopraindicato, così come deve ritenersi abrogata la circolare Mincomes n. 37/88 del 27 giugno 1988.

La presente circolare ha validità fino al 31 dicembre 1989.

Il Ministro: RUGGIERO

89A3410

CIRCOLARE 21 luglio 1989, n. 31.

Contingente a dogana controllata per l'importazione dalla Repubblica democratica tedesca di tubi NC 7304.

Con decisione della commissione delle C.E. del 6 giugno 1989, è stata stabilita l'apertura in via eccezionale di un contingente di importazione a dogana controllata dalla Repubblica democratica tedesca per il 1989.

Pertanto l'allegato *A* della circolare n. 3 del 17 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1989 è così integrato:

Importazioni dalla Repubblica democratica tedesca

NC	Merce	Quantità	Dogana
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	Tonn. 2000	Verona

Il Ministro: RUGGIERO

89A3411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di quattro rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 27 luglio 1989, ha proclamato eletti a rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

l'on. Pisoni Ferruccio, candidato nella lista della Democrazia Cristiana per la II circoscrizione Italia nord-orientale in sostituzione dell'on. Giulio Andreotti che ha rinunciato alla proclamazione;

l'on. Chiabrando Mauro, candidato nella lista della Democrazia Cristiana per la I circoscrizione Italia nord-occidentale in sostituzione dell'on. Mino Martinazzoli che ha rinunciato alla proclamazione;

l'on. Vertemati Luigi, candidato nella lista Partito Socialista Italiano per la I circoscrizione Italia nord-occidentale in sostituzione dell'on. Pier Luigi Romita che ha rinunciato alla proclamazione;

l'on. Corleone Francesco, candidato nella lista Verdi Arcobaleno per l'Europa per la I circoscrizione Italia nord-occidentale in sostituzione dell'on. Ronchi Edoardo, dimissionario.

89A3438

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 8 giugno 1989 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Antonio Fantini, console onorario della Repubblica federativa del Brasile a Napoli;

Attia Ashour Shallouf, console generale della Giamahiria araba libica popolare socialista a Palermo.

In data 14 giugno 1989 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Marie-Andrée Beauchemin, console generale del Canada a Milano;

Carlo Iaccarino, console onorario della Repubblica del Perù a Napoli;

Alberto Zoboli Collina, console onorario della Repubblica del Perù a Bologna;

Renato Calabi Segre, console onorario della Repubblica del Perù a Torino;

Nicola Ortolani Biscaccianti, console onorario della Repubblica del Guatemala a Trieste;

Andrea Giustiniani, console onorario della Repubblica del Perù a Firenze;

Giovanni Pizzale, console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio a Torino;

Ugo Camiciotti, console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio a Firenze.

89A3305

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica otorinolaringoiatrica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

statistica medica e biometria;
ginecologia ed ostetricia;
clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno) (c.l. odontoiatr.).

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

statistica.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

dirittto tributario.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia ed istologia patologica;
medicina interna.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

filosofia della politica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina del lavoro.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:

filosofia della politica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

etnologia.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:
storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3413

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 820/1° sett. del 17 maggio 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) L. 1.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica (cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) per il progetto «Prevalenza della malattia arteriosclerotica»;

2) L. 1.000.000 da parte del Banco di S. Geminiano e S. Prospero a favore dell'istituto di clinica pediatrica quale contributo per la realizzazione del «Congresso di pediatria» già svolto;

3) L. 1.000.000 da parte del Banco di S. Geminiano e S. Prospero e L. 1.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia a favore dell'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio quali contributi per l'organizzazione del convegno «La terapia domiciliare a lungo termine dell'insufficienza respiratoria cronica», tenutosi a Modena il 6 febbraio 1988.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1179/1° sett. del 1° luglio 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) L. 4.000.000 da parte della S.p.a. Plasmon - Dietetici di Milano e L. 2.000.000 da parte della S.p.a. Star - Stabilimento alimentare di Agrate Brianza a favore dell'istituto di clinica pediatrica per l'organizzazione del corso di aggiornamento di neurologia pediatrica;

2) L. 2.700.000 da parte della famiglia Bagnoli di Modena a favore dell'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio quale contributo per le ricerche nell'immunopatologia delle neoplasie polmonari;

3) L. 2.000.000 da parte della Cassa di risparmio di Modena a favore della cattedra e scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, quale contributo per la realizzazione del IV corso di aggiornamento post universitario in angiologia e chirurgia vascolare;

4) L. 2.000.000 da parte del Banco di S. Geminiano e S. Prospero a favore dell'istituto di applicazione forense, quale contributo per l'organizzazione di importanti manifestazioni a favore del perfezionamento tecnico e all'addestramento pratico dei giovani laureati in giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Modena n. 970/1° sett. del 1° luglio 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sandoz di Basilea la donazione consistente in un microfotometro Zeiss combinato con Interactive Analyser IBAS da destinare alla cattedra di fisiologia umana - corso B.

89A3304

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 5704/sett. II del 22 luglio 1988 l'Università degli studi di Ancona, è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Mirco Massaccesi la donazione consistente in tre dipinti realizzati su legno da destinare alla facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 5397/sett. II del 23 luglio 1988 l'Università degli studi di Ancona, è stata autorizzata ad accettare da parte di personale dell'Ateneo la donazione consistente in L. 6.000.000 da destinare all'istituzione di un premio dei laurea in memoria del dott. Francesco Ricci.

89A3303

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione in sanatoria all'Automobile club di Macerata a regolarizzare l'acquisto di un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1989, registro n. 6 Turismo, foglio n. 273, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Macerata viene autorizzato in sanatoria a regolarizzare l'acquisto di un appezzamento di terreno sito nel territorio del comune di Porto Recanati (Macerata), via del Sole, sulla cui area insiste un impianto per la distribuzione di carburanti, al prezzo di L. 9.460.000, di proprietà della Santa Sede Pontificia Basilica della Santa Casa di Loreto, censito catastalmente al catasto terreni di Macerata, foglio n. 10, particella n. 190.

89A3414

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei *giudizi davanti alla Corte costituzionale:*		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale.*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***